

CONVENZIONE SULLA SEGNALETICA STRADALE

LE PARTI CONTRAENTI,

RICONOSCENDO che l'uniformità internazionale dei segnali e dei simboli stradali, e della segnaletica orizzontale è necessaria per facilitare la circolazione stradale internazionale e per accrescere la sicurezza su strada,

HANNO CONVENUTO le seguenti disposizioni:

Capitolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione, i termini sottoindicati avranno il significato che è loro attribuito nel presente articolo:

a) il termine "legislazione nazionale" di una Parte contraente indica l'insieme delle leggi e dei regolamenti nazionali o locali in vigore nel territorio di detta Parte contraente;

b) il termine "centro abitato" indica un'area che comprende degli edifici e le cui vie di accesso sono specificatamente indicate come tali, o che è in altro modo definita dalla legislazione nazionale;

c) il termine "strada" indica tutta l'ampiezza di ogni area o via aperta alla circolazione pubblica;

d) il termine "carreggiata" indica la parte di strada normalmente destinata alla circolazione dei veicoli; una strada può comprendere più carreggiate nettamente separate l'una dall'altra, in particolare a mezzo di uno spartitraffico centrale o di una differenza di livello;

e) il termine "corsia" indica una qualsiasi delle suddivisioni longitudinali, delimitate o no da segnaletica stradale orizzontale, ma aventi larghezza sufficiente per consentire lo scorrimento di una fila di veicoli diversi dai motocicli nelle quali può essere suddivisa la carreggiata;

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- f) il termine "intersezione" indica ogni incrocio a livello, confluenza o biforcazione di strade, comprese le piazze formate da tali incroci, confluenze o biforcazioni;
- g) il termine "passaggio a livello" indica ogni incrocio a livello tra una strada ed una linea ferroviaria o tranviaria a piattaforma indipendente;
- h) il termine "autostrada" indica una strada particolarmente concepita e costruita per la circolazione automobilistica che non serve le proprietà confinanti e che:
- i) salvo punti particolari o a titolo temporaneo, comporta, per i due sensi di circolazione, delle carreggiate distinte separate l'una dall'altra da uno spartitraffico non destinato alla circolazione, o eccezionalmente, con altri mezzi;
 - ii) non incrocia a livello né strade, né linee ferroviarie o tranviarie né attraversamenti pedonali;
 - iii) è segnalata in modo particolare come autostrada;

i) un veicolo è detto:

i) "fermo" allorché è immobilizzato per il tempo necessario per far salire o scendere delle persone o caricare o scaricare delle cose;

ii) "insosta" allorché è immobilizzato per un motivo diverso dalla necessità di evitare una collisione con un altro utente della strada o di un ostacolo o di obbedire alle prescrizioni delle norme sulla circolazione e allorché la sua immobilizzazione non si limiti al tempo necessario per prendere o depositare persone o cose.

Le Parti contraenti potranno, tuttavia, considerare come "fermi", i veicoli immobilizzati nelle condizioni definite all'alinea ii) suindicato se la durata dell'immobilizzazione non supera il limite di tempo fissato dalla legislazione nazionale e potranno considerare come "in sosta" i veicoli immobilizzati nelle condizioni previste all'alinea i) suindicato se la durata dell'immobilizzazione supera il limite di tempo fissato dalla legislazione nazionale;

- j) il termine "velocipede" indica ogni veicolo che ha almeno due ruote e che è mosso esclusivamente dall'energia muscolare delle persone che si trovano su tale veicolo, in particolare a mezzo di pedali o di manovelle;
- k) il termine "ciclomotore" indica ogni veicolo a due o tre ruote provvisto di un motore termico di propulsione avente cilindrata non superiore a 50 cmc (3,05 pollici cubici) ed il cui limite di velocità, per costruzione, non superi i 50 km (30 miglia) orari. Le Parti contraenti possono, tuttavia, non considerare come ciclomotori, nei confronti della propria legislazione nazionale, i veicoli che non hanno le caratteristiche dei cicli per quanto riguarda le loro possibilità di impiego, in particolare la caratteristica di poter essere azionati a mezzo di pedali, o la cui velocità massima, per costruzione, il peso oppure alcune caratteristiche del motore superino certi limiti prescritti. Nulla nella presente definizione potrà essere interpretato come impedimento per le Parti contraenti di assimilare completamente i ciclomotori ai velocipedi per l'applicazione delle prescrizioni della loro legislazione nazionale sulla circolazione stradale.
- l) il termine "motociclo" indica ogni veicolo a due ruote, con o senza carrozzetta, provvisto di un motore di propulsione. Le Parti contraenti possono, nella propria legislazione nazionale, assimilare ai motocicli i veicoli a tre ruote il cui peso a vuoto non superi i 400 kg. (900 libbre). Il termine "motociclo" non comprende i ciclomotori; tuttavia, le Parti contraenti possono, a condizione di fare una dichiarazione a tal fine, conformemente al paragrafo 2 dell'articolo 46 della presente Convenzione, assimilare i ciclomotori ai motocicli per l'applicazione della Convenzione.
- m) il termine "veicolo a motore" indica ogni veicolo provvisto di un motore di propulsione che circoli su strada con mezzi propri ad eccezione dei ciclomotori sul territorio delle Parti contraenti che non li hanno assimilati ai motocicli e ad eccezione dei veicoli che si muovono su rotaie.
- n) il termine "autoveicolo" indica i veicoli a motore destinati normalmente al trasporto su strada di persone o di cose oppure alla trazione su strada di veicoli adibiti al trasporto di persone o di cose.

Questo termine comprende i filoveicoli, cioè i veicoli collegati ad una linea elettrica e non circolanti su rotaie. Esso non comprende i veicoli, come i trattori agricoli, la cui utilizzazione per il trasporto su strada di persone o di cose oppure la trazione su strada di veicoli adibiti al trasporto di persone o di cose, è soltanto accessoria.

o) il termine "rimorchio" indica ogni veicolo destinato ad essere trainato da un veicolo a motore; questo termine comprende i semirimorchi;

p) il termine "semirimorchio" indica ogni rimorchio destinato ad essere accoppiato ad un autoveicolo in modo tale che una parte di esso poggi su quest'ultimo e che una parte considerevole del suo peso e del peso del suo carico sia sopportato dal detto autoveicolo;

q) il termine "conducente" indica ogni persona che assume la guida di un veicolo, autoveicolo od altro, (compresi i velocipedi), o che, su una strada, guida del bestiame, isolato o in greggi, o degli animali da tiro, da soma o da sella;

r) il termine "peso massimo autorizzato" indica il peso massimo del veicolo caricato, dichiarato ammissibile dall'autorità competente dello Stato nel quale il veicolo è immatricolato;

s) il termine "peso a pieno carico" indica il peso effettivo del veicolo quando è caricato con l'equipaggio e passeggeri a bordo;

t) i termini "senso di circolazione" e "corrispondente al senso di circolazione" indicano la destra quando, secondo la legislazione nazionale applicabile, il conducente di un veicolo deve incrociare un altro veicolo lasciandolo alla sua sinistra; essi indicano la sinistra nel caso contrario;

u) l'obbligo per il conducente di un veicolo di "dare la precedenza" ad altri veicoli significa che detto conducente non deve continuare la marcia o la manovra oppure riprenderla se ciò può costringere i conducenti di altri veicoli a modificare bruscamente la direzione o la velocità dei loro veicoli.

Articolo 2

Allegati alla Convenzione.

Eli allegati alla presente Convenzione, cioè:

L'allegato 1: Segnali di pericolo, ad eccezione di quelli posti in prossimità di intersezioni o di passaggi a livello,

L'allegato 2: Segnali che regolano la precedenza nelle intersezioni, segnali di pericolo in prossimità di intersezioni e segnali che regolano la precedenza nelle strettoie,

L'allegato 3: Segnali relativi ai passaggi a livello,

L'allegato 4: Segnali di prescrizione ad eccezione di quelli riguardanti la precedenza, la fermata e la sosta,

L'allegato 5: Segnali di indicazione, ad eccezione di quelli riguardanti la sosta,

L'allegato 6: Segnali relativi alla fermata ed alla sosta.

L'allegato 7: Pannelli aggiuntivi,

L'allegato 8: Segnaletica orizzontale,

L'allegato 9: Riproduzione a colori dei segnali, dei simboli e dei pannelli trattati negli allegati da 1 a 7 (*),

sono parte integrante della presente Convenzione.

(*) I testi stampati della Convenzione potranno presentare i segnali, i simboli ed i pannelli nella relativa parte del testo.

Articolo 3.**Obblighi delle Parti contraenti**

1. a) Le Parti contraenti la presente Convenzione accettano il sistema di segnaletica stradale verticale ed orizzontale qui descritto e si impegnano ad adottarlo il più presto possibile. A tal fine:

i) quando la presente Convenzione definisce un segnale, un simbolo o un segno orizzontale per indicare una prescrizione o dare una informazione agli utenti della strada, le Parti contraenti, con riserva di pro roge previste ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, s'impegnano a non usare un altro segnale, un altro simbolo od un altro segno orizzontale per indicare detta prescrizione o dare detta informazione.

ii) quando la presente Convenzione non prevede dei segnali, dei simboli o dei segni per indicare una prescrizione o dare una informazione agli utenti della strada, le Parti contraenti possono usare per detti fini il segnale, il simbolo o il segno orizzontale che desiderano, con la riserva che detto segnale, detto simbolo o detto segno non sia già previsto nella Convenzione con un altro significato e che esso rientri nel sistema che essa definisce.

b) al fine di permettere il miglioramento delle tecniche di controllo della circolazione e tenuto conto dell'utilità di procedere a delle esperienze prima di proporre degli emendamenti alla presente Convenzione, le Parti contraenti potranno, a titolo sperimentale e temporaneo, derogare su alcuni tratti di strada alle disposizioni della presente Convenzione.

2. Le Parti contraenti si impegnano a sostituire o completare, al più tardi dopo quattro anni dalla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione sul proprio territorio, ogni segnale, simbolo, installazione o segno orizzontale che, pur possedendo tutte le caratteristiche di un segnale, di un simbolo, di una installazione o di un segno del sistema definito dalla presente Convenzione, avrebbe un significato diverso da quello che viene attribuito a detto segnale, a detto simbolo o a detto segno orizzontale nella presente Convenzione.

3. Le Parti contraenti si impegnano a sostituire entro quindici anni dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione sul loro territorio, ogni segnale, simbolo, installazione o segno orizzontale non conforme al sistema definito nella presente Convenzione. Durante detto periodo ed al fine di abituare gli utenti della strada al sistema definito nella presente Convenzione, i segnali ed i simboli precedenti potranno essere mantenuti accanto a quelli previsti nella presente Convenzione.
4. Nulla può essere interpretato nella presente Convenzione come vincolante per le Parti contraenti di adottare tutti i tipi di segnali e di segni definiti nella presente Convenzione. Al contrario, le Parti contraenti limiteranno allo stretto necessario il numero dei tipi di segnali e di segni orizzontali che esse adotteranno.

Articolo 4.

Le Parti contraenti si impegnano a fare in modo che sia vietato:

a) far figurare su un segnale, sul suo supporto o su ogni altra installazione che serve a regolare la circolazione, qualsiasi cosa che non si riconnetta all'oggetto di detto segnale o di detta installazione; tuttavia, quando le Parti contraenti o le loro Parti costitutive autorizzano un'associazione senza scopo lucrativo a collocare dei segnali di indicazione, esse possono consentire che l'emblema di detta associazione figuri sul segnale o sul suo supporto, a condizione che non ne venga diminuita la facilità di comprensione;

b) collocare dei pannelli, affissioni, segni o installazioni che possano sia essere confusi con dei segnali o altre installazioni che servono a regolare la circolazione, sia ridurre la visibilità o l'efficacia, sia abbagliare gli utenti della strada o distrarre la loro attenzione in maniera pericolosa per la sicurezza della circolazione.

CAPITOLO II

SEGNALI STRADALI

Articolo 5

1. Il sistema disposto nella presente Convenzione distingue le seguenti categorie di segnali stradali:

a) segnali di pericolo: tali segnali hanno il compito di avvertire gli utenti della strada della esistenza di un pericolo sulla strada e di indicarne la natura;

b) segnali di prescrizione: tali segnali hanno il compito di indicare agli utenti della strada gli obblighi, le limitazioni o divieti speciali che devono osservarsi; essi si suddividono in:

i) segnali di precedenza;

ii) segnali di divieto o di restrizione;

iii) segnali di obbligo;

c) segnali di indicazione: questi segnali hanno il compito di guidare gli utenti della strada durante i loro spostamenti o di fornire loro altre indicazioni che possono essere utili; essi si suddividono in:

i) segnali di preavviso;

ii) segnali di direzione;

iii) segnali di identificazione delle strade;

iv) segnali di località;

v) segnali di conferma;

vi) altri segnali che danno delle indicazioni che possono essere utili per la guida dei veicoli,

vii) altri segnali che indicano delle installazioni che possono essere utili agli utenti della strada.

2. Nel caso in cui la presente Convenzione consenta la scelta tra più segnali o più simboli:

a) Le Parti contraenti si impegnano ad adottarne uno per tutta l'estensione del proprio territorio;

b) Le Parti contraenti dovranno sforzarsi di mettersi d'accordo sul piano conti-

mentale per fare la stessa scelta;

c) le disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 3 della presente Convenzione sono applicabili ai segnali e simboli dei tipi non adottati.

Articolo 6

1. I segnali saranno posti in maniera da essere riconosciuti facilmente e tempestivamente dai conducenti ai quali si rivolgono. Normalmente, essi saranno posti sul lato della strada corrispondente al senso di circolazione, tuttavia essi potranno essere posti o ripetuti sulla carreggiata. Ogni segnale posto sul lato della strada corrispondente al senso di circolazione dovrà essere ripetuto sulla carreggiata o dall'altro lato della medesima quando le condizioni locali sono tali che esso rischierebbe di non essere percepito in tempo dai conducenti cui è diretto.

2. Ogni segnale sarà valido su tutta la larghezza della carreggiata aperta alla circolazione per i conducenti cui è diretto. Tuttavia, esso potrà applicarsi solo ad una o a più corsie della carreggiata demarcata da segnaletica orizzontale.

3. Quando, secondo il parere delle autorità competenti, un segnale posto sulla banchina di una strada a carreggiate separate è inefficace, esso potrà essere posto sullo spartitraffico senza dover essere ripetuto sulla banchina;

4. Si raccomanda che le legislazioni nazionali prevedano che:

a) i segnali siano posti in maniera da non intralciare la circolazione dei veicoli sulla carreggiata e, per quelli che sono posti sulle banchine, da disturbare i pedoni il meno possibile. La differenza di livello tra la carreggiata dal lato del segnale, ed il bordo inferiore del segnale sarà per quanto possibile, per i segnali della stessa categoria, sensibilmente uniforme su uno stesso itinerario;

b) le dimensioni dei cartelli stradali siano tali che il segnale sia facilmente visibile da lontano e facilmente comprensibile quando ci si avvicina; sotto riserva delle disposizioni del capoverso c) del presente paragrafo, dette dimensioni terranno conto della velocità abituale dei veicoli;

c) le dimensioni dei segnali di pericolo generico e quelle dei segnali di prescrizione siano normalizzate sul territorio di ogni Parte contraente. In linea generale vi saranno quattro categorie di dimensioni per ciascun tipo di segnale: ridotte, normali, grandi e grandissime. I segnali di dimensioni ridotte saranno impiegati quando le condizioni non permettono l'impiego di segnali di dimensioni normali o quando la circolazione non può svolgersi che a lenta andatura; essi potranno essere usati anche per ripetere un segnale precedente. I segnali di grandi dimensioni saranno impiegati sulle strade di ampia larghezza con circolazione veloce. I segnali di grandissime dimensioni saranno impiegati sulle strade a circolazione molto veloce soprattutto nelle autostrade.

Articolo 7

1. Si raccomanda che le legislazioni nazionali prevedano che, al fine di rendere più visibili e più leggibili la notte i segnali stradali, soprattutto i segnali di pericolo ed i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli che regolano la fermata e la sosta nelle strade illuminate dei centri abitati, siano illuminati o muniti di materiali o dispositivi riflettenti, ma senza che ciò comporti un abbagliamento degli utenti della strada.

2. Nulla nella presente Convenzione vieta di impiegare, per dare delle informazioni, degli avvertimenti o delle norme applicabili soltanto in determinate ore o in determinati giorni dei segnali le cui indicazioni siano visibili soltanto quando le informazioni che essi forniscono sono pertinenti.

Articolo 8

1. Per facilitare la comprensione internazionale dei segnali, il sistema di segnaletica definito nella presente Convenzione è basato su forme e colori caratteristici di ciascuna categoria di segnali, così come, ogni qualvolta sia possibile, sull'utilizzazione di simboli espressivi invece di iscrizioni. Nel caso in cui le Parti contraenti riterranno necessario apportare delle modifiche ai simboli previsti, dette modifiche non dovranno cambiare le loro caratteristiche essenziali.
2. Le Parti contraenti che desiderano adottare, in conformità con le disposizioni del capoverso a) i del paragrafo 1 dell'articolo 3 della presente Convenzione, un segnale o un simbolo non previsto dalla Convenzione dovranno fare il possibile per ricercare un accordo a livello regionale per questo nuovo segnale o simbolo.
3. Nulla nella presente Convenzione vieta di aggiungere, per agevolare l'interpretazione dei segnali, una iscrizione in un pannello rettangolare posto sotto i segnali oppure all'interno di un pannello rettangolare che inglobi il segnale; una tale iscrizione può essere posta ugualmente sul segnale stesso se la comprensione di quest'ultimo non venga ostacolata per i conducenti incapaci di comprendere l'iscrizione.
4. Nel caso in cui le autorità competenti ritengano utile precisare il significato di un segnale o di un simbolo oppure, per i segnali di prescrizione, di limitarne la portata a talune categorie di utenti della strada o a determinati periodi di tempo e, dove le indicazioni necessarie non possano essere date da un simbolo addizionale o da cifre nelle condizioni definite negli allegati della presente Convenzione, sarà apposta una iscrizione in un pannello rettangolare posto sotto il segnale, senza pregiudicare la possibilità di sostituire o completare dette iscrizioni da uno o più simboli espressivi posti nello stesso pannello.

5. Le iscrizioni previste ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo saranno fatte in lingua nazionale, oppure in una o più lingue nazionali e, inoltre, se la Parte contraente in questione lo ritiene opportuno, soprattutto nelle lingue ufficiali delle Nazioni Unite.

SEGNALI DI PERICOLO

Articolo 9.

1. L'Allegato 1 alla presente Convenzione riporta, nella sezione A, i modelli dei segnali di pericolo e, nella sezione B, i simboli da porre su detti segnali nonché talune prescrizioni per l'impiego dei segnali stessi. Tuttavia i segnali ed i simboli di pericolo da porre in prossimità di una intersezione sono descritti nell'allegato 2 alla presente Convenzione ed i simboli di pericolo posti in prossimità di un passaggio a livello sono descritti nell'allegato 3. In conformità del paragrafo 2 dell'articolo 46 della presente Convenzione, ogni Stato dovrà comunicare al Segretario Generale la scelta del modello Aa o Ab come segnale di pericolo generico.

2. I segnali di pericolo non saranno aumentati senza necessità, ma ne sarà posto uno per segnalare i tratti pericolosi della strada che, per un conducente che osservi la dovuta prudenza, sarebbe difficile percepire tempestivamente.

3. I segnali di pericolo saranno posti ad una distanza tale dal punto pericoloso che la loro efficacia sia la migliore, di giorno come di notte, tenuto conto delle condizioni della strada e dalla circolazione, soprattutto della velocità abituale dei veicoli e della distanza alla quale è visibile il segnale.

4. La distanza tra il segnale e l'inizio del punto pericoloso può essere indicata in un pannello integrativo del modello 1 dell'annesso 7 alla presente Convenzione e posto in conformità delle disposizioni del suddetto annesso; questa indicazione deve essere data quando la distanza tra il segnale e l'inizio del punto

pericoloso non può essere valutata dai conducenti e non sia quella che essi potrebbero aspettarsi normalmente.

5. I segnali di pericolo possono essere ripetuti, soprattutto sulle autostrade e strade assimilate alle autostrade. Nel caso in cui sono ripetuti, la distanza tra il segnale ed il punto pericoloso sarà indicata in conformità delle disposizioni del paragrafo 4 del presente articolo. Tuttavia, per i segnali di pericolo da porre prima dei ponti mobili e dei passaggi a livello, le Parti contraenti possono applicare, invece delle disposizioni del presente paragrafo, le disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 35 o del paragrafo 5 della sezione B dell'allegato 1 alla presente Convenzione.

6. Se un segnale di pericolo è impiegato per indicare un pericolo su un tratto di strada di una certa lunghezza (per esempio, serie di curve pericolose, parte della carreggiata in cattive condizioni) e se è ritenuto necessario indicare la lunghezza di detto tratto, l'indicazione sarà data su un pannello integrativo del modello 2 dell'allegato 7 alla presente Convenzione e posto in conformità delle disposizioni del suddetto annesso.

SEGNALI DI PRESCRIZIONE AD ECCEZIONE DI QUELLI CHE
RIGUARDANO LA FERMATA O LA SOSTA.

Articolo 10

Segnali di precedenza

1. I segnali destinati ad indicare oppure a portare a conoscenza degli utenti della strada le particolari norme di precedenza nelle intersezioni sono i segnali B,1; B,2; B,3 e B,4 riportati nella sezione A dell'Annesso 2 alla presente Convenzione. I segnali destinati a portare a conoscenza degli utenti della strada una norma di precedenza nelle strettoie sono i segnali B,5 e B,6 riportati nella sezione C dell'Annesso 2.

2. Il segnale B,1 "DARE LA PRECEDENZA" sarà impiegato per indicare che i conducenti debbono, all'intersezione in cui è posto il segnale, dare la precedenza ai veicoli che circolano sulla strada alla quale si avvicinano.
3. Il segnale B,2 "ARRESTO ALL'INCROCIO" sarà impiegato per indicare che i conducenti debbono, nell'intersezione in cui è posto il segnale, arrestarsi prima di impegnare l'area dell'incrocio e dare la precedenza ai veicoli che circolano sulla strada a cui si avvicinano. In conformità al paragrafo 2 dell'articolo 46 della presente Convenzione, ogni Stato dovrà comunicare al Segretario generale se ha scelto il modello B,2a oppure B,2b per il segnale di "arresto".
4. Il segnale B,2 deve essere posto oltre che ad una intersezione anche quando le autorità competenti giudichino necessario segnalare ai conducenti che essi debbono arrestarsi in corrispondenza del segnale e ripartire soltanto dopo essersi assicurati che possono farlo senza pericolo.
5. I segnali B,1 e B,2 saranno posti nell'immediata prossimità dell'intersezione per quanto possibile in corrispondenza del punto in cui i veicoli debbono arrestarsi o che, per dare la precedenza, non debbono oltrepassare.
6. Il segnale A con il simbolo A,23 o A,24 può essere impiegato per presegnalare rispettivamente i segnali B,1 o B,2. Tuttavia, negli Stati in cui si utilizzano i segnali Aa come segnali di pericolo, i pannelli di presegnalazione che annunciano i segnali B1 e B,2 potranno essere dei segnali identici completati da un pannello integrativo del modello 1, indicato nell'allegato 7 della presente Convenzione.
7. Il segnale B,3 "STRADA CON DIRITTO DI PRECEDENZA" sarà impiegato per indicare agli utenti di una strada che alle intersezioni della strada stessa con altre strade, i conducenti dei veicoli che circolano, o che vengono da dette altre strade, hanno l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli che circolano sulla strada in questione. Questo segnale potrà essere posto all'inizio della strada e

ripetuto dopo ogni intersezione; esso può inoltre, essere posto prima dell'intersezione oppure all'intersezione. Se il segnale B,3 è stato posto su una strada, il segnale B,4 "FINE DI STRADA CON DIRITTO DI PRECEDENZA" sarà posto in prossimità del punto dove la strada cessa di beneficiare della precedenza rispetto alle altre strade. Il segnale B,4 potrà essere ripetuto una o più volte prima del punto in cui cessa la precedenza; il o i segnali posti prima di detto punto recheranno allora un pannello integrativo conforme al modello 1 dell'annesso 7.

8. Se, su una strada, l'approssimarsi di una intersezione è indicato da un segnale di pericolo recante uno dei simboli A,22, oppure se la strada è all'intersezione, una strada con diritto di precedenza che è stata segnalata come tale con dei segnali tipo B,3 in conformità alle disposizioni del paragrafo 7 del presente articolo, dovrà essere posto su tutte le altre strade all'intersezione un segnale B,1 oppure un segnale B,2; tuttavia la installazione dei segnali B,1 o B,2 non è obbligatoria su strade quali i sentieri o strade di campagna, dove i conducenti che vi circolano devono, anche in assenza di questi segnali, dare la precedenza all'intersezione. Un segnale B,2 dovrà essere posto soltanto quando le autorità competenti ritengano utile obbligare i conducenti ad arrestarsi, soprattutto in ragione della scarsa visibilità per questi conducenti dei tratti di strada in cui si approssimano, situati da un lato o dall'altro dell'intersezione.

Articolo 11

Segnali di divieto e di obbligo

La sezione A dell'allegato 4 della presente Convenzione descrive i segnali di divieto o di obbligo ad eccezione di quelli che riguardano la fermata o la sosta ed il relativo significato. Questa sezione descrive ugualmente i segnali che indicano la fine dei divieti e degli obblighi o di alcuni di essi.

Articolo 12

Segnali di obbligo

La sezione B dell'annesso 4 della presente Convenzione descrive i segnali di obbligo ed il relativo significato.

Articolo 13

Prescrizioni comuni ai segnali descritti nell'Annesso 4 della presente Convenzione.

1. I segnali di divieto o di restrizione ed i segnali di obbligo saranno posti nelle immediate vicinanze del luogo in cui inizia l'obbligo, la restrizione o il divieto e potranno essere ripetuti se le Autorità competenti lo ritengono necessario. Tuttavia, essi potranno, quando le autorità competenti lo riterranno utile per ragioni di visibilità o per avvertire gli utenti in anticipo, essere posti ad una distanza appropriata prima del luogo in cui inizia l'obbligo, la restrizione o il divieto. Sotto i segnali posti prima del luogo dove s'impone l'obbligo, la restrizione o il divieto, sarà posto un pannello supplementare conforme al modello 1 dell'Annesso 7.
2. I segnali di prescrizione posti perpendicolarmente al segnale che indica il nome del centro abitato, o poco dopo tale segnale, indicano che la prescrizione si applica in tutto il centro abitato, salvo il caso in cui un'altra prescrizione sarà resa nota da altri segnali su alcuni tratti di strada nel centro abitato.

SEGNALI DI INDICAZIONE AD ECCEZIONE DI QUELLI CHE RIGUARDANO
LA SOSTA

Articolo 14

1. L'annesso 5 della presente Convenzione descrive i segnali che danno le indicazioni utili agli utenti della strada, ad eccezione dei segnali relativi alla sosta oppure ne riporta degli esempi; esso indica anche talune prescrizioni per il loro impiego.
2. Le parole che figurano nei segnali di indicazione elencati nei punti da i) a v) del capoverso c) del paragrafo 1 dell'articolo 5, nei Paesi in cui non viene utilizzato l'alfabeto latino, saranno date in lingua nazionale ed in una traslitterazione in caratteri latini che riprodurrà per quanto possibile la pronuncia in lingua nazionale.
3. Nei Paesi in cui viene utilizzato l'alfabeto latino, le parole in caratteri latini possono figurare sia sullo stesso segnale avente le parole in lingua nazionale sia sul segnale di ripetizione.
4. Nessun segnale recherà iscrizioni in più di due lingue.

Articolo 15

Segnali di preavviso di bivio

I segnali di preavviso di bivio saranno posti ad una distanza tale dall'intersezione che la loro efficacia sia la migliore sia di giorno che di notte, tenuto conto delle condizioni della strada e della circolazione, soprattutto della velocità abituale dei veicoli e della distanza alla quale è visibile il segnale; detta distanza può non essere superiore ad una cinquantina di metri (55 yards) nei centri abitati, ma deve essere di almeno 500 metri (550 yards) sulle autostrade e sulle strade a circolazione veloce. I segnali possono essere ripetuti.

Un pannello integrativo posto sotto il segnale può indicare la distanza tra il segnale e l'intersezione, l'iscrizione di questa distanza può essere ugualmente riportata in basso al segnale stesso.

Articolo 16

Segnali di direzione

1. Uno stesso segnale di direzione può recare i nomi di più località; i nomi debbono allora essere scritti sul segnale gli uni sotto gli altri. Non possono essere impiegati, per il nome di una località, dei caratteri più grandi di quelli usati per gli altri nomi salvo che se la località in questione sia la più importante.
2. Quando le distanze sono indicate, le cifre che le indicano debbono figurare alla stessa altezza del nome della località. Sui segnali di direzione che hanno la forma di una freccia, le cifre saranno poste tra il nome della località e la punta della freccia; sui segnali di forma rettangolare, saranno posti dopo il nome della località.

Articolo 17

Segnali di identificazione di strade

I segnali destinati ad identificare le strade sia dal loro numero, composto di cifre, di lettere o da una combinazione di cifre e di lettere, sia dal loro nome, saranno costituiti da detto numero o da detto nome inquadrato in un rettangolo o in uno stemma. Le Parti contraenti che hanno un sistema di classificazione delle strade possono tuttavia sostituire il rettangolo con un simbolo di classificazione.

Articolo 18

Segnali di località

1. I segnali di località possono essere utilizzati per indicare il confine tra due Paesi o il limite tra due circoscrizioni amministrative dello stesso Paese o il nome di un centro abitato, di un fiume, di un passo, di un luogo, ecc.

2. I segnali E,9a oppure E,9b sono posti agli accessi dei centri abitati; i segnali E,9c oppure E,9d sono posti alle uscite dei centri abitati. La legislazione nazionale può prevedere che detti segnali indichino agli utenti della strada che la regolamentazione della circolazione è quella applicabile sul proprio territorio nei centri abitati, a partire dai segnali E,9a oppure E,9b sino ai segnali E,9c oppure E,9d salvo il caso in cui un'altra regolamentazione sarà indicata da altri segnali su taluni tratti delle strade del centro abitato. Tuttavia, il segnale B,4 dovrà sempre essere posto quando il diritto di precedenza termina alla fine del centro abitato, sulle strade con diritto di precedenza segnalata col segnale B,3.

3. I segnali di località che danno delle indicazioni diverse dal nome di un centro abitato devono esser assolutamente distinti dai segnali da E,9a a E,9d, in particolare per quanto riguarda il colore.

Articolo 19

Segnali di conferma

I segnali di conferma sono destinati a confermare, quando le autorità competenti lo ritengano necessario, per esempio all'uscita di centri abitati importanti, la direzione della strada. Essi recano i nomi di una o più località alle condizioni fissate dal paragrafo 1 dell'articolo 16 della presente Convenzione. Quando sono menzionate le distanze, le cifre che le indicano sono riportate dopo il nome della località.

Articolo 20Segnale per i passeggeri pedonali

Il segnale E,11a oppure E,11b è posto ai passaggi pedonali quando le autorità competenti lo ritengano utile.

Articolo 21Prescrizioni comuni ai diversi segnali di indicazione

1. I segnali di indicazione previsti dagli articoli da 15 a 20 della presente Convenzione sono posti dove le autorità competenti lo ritengano utile. Gli altri segnali di indicazione sono posti soltanto dove le autorità competenti lo ritengano indispensabile, tenuto conto delle prescrizioni del paragrafo 1 dell'articolo 6; in particolare, i segnali da F,2 a F,7 sono posti soltanto sulle strade in cui le possibilità di riparazione di un veicolo di rifornimento di carburante, di alloggio e di ristoro sono rare.
2. I segnali di indicazione possono essere ripetuti. Un pannello integrativo posto sotto il segnale può indicare la distanza tra il segnale ed il luogo così segnalato; detta distanza può egualmente figurare in basso sul segnale stesso.

SEGNALI RELATIVI ALLA FERMATA ED ALLA SOSTA

Articolo 22

L'annesso 6 della presente Convenzione descrive nella sezione A i segnali che vietano o limitano la fermata o la sosta e, nella sezione B, gli altri segnali che danno le indicazioni utili per la sosta; esso riporta il significato di detti segnali come anche alcune prescrizioni per il loro impiego.

CAPITOLO III

SEGNALI LUMINOSI DI CIRCOLAZIONE

Articolo 23

Segnali destinati a regolare il traffico dei veicoli

1. Sotto riserva delle disposizioni del paragrafo 12 del presente articolo, le sole luci che possono essere impiegati come segnali luminosi che regolano il traffico dei veicoli, diverse da quelle che sono destinate esclusivamente ai veicoli per trasporto pubblico, sono le seguenti ed hanno il significato indicato di seguito:

a) Luci fisse:

i) La luce verde significa autorizzazione a procedere; tuttavia, una luce verde destinata a regolare il traffico in una intersezione non autorizza i conducenti a passare se nella direzione in cui vogliono procedere, l'ingombro del traffico è tale che, se essi impegnassero l'intersezione, non potrebbero verosimilmente averla sgombrata al momento del cambiamento di fase;

ii) La luce rossa significa divieto di procedere; i veicoli non devono superare la striscia di arresto, la perpendicolare del segnale, oppure, se il segnale è posto al centro o dall'altro lato dell'intersezione, essi non debbono immettersi nella intersezione o sul passaggio pedonale posto nella intersezione stessa;

iii) La luce gialla, che deve apparire sola o nello stesso tempo della luce rossa; quando essa appare sola, significa che nessun veicolo deve superare la striscia di arresto o la perpendicolare del segnale, a meno che esso non si trovi così prossimo al segnale, quando la luce si accende, da non potersi più arrestare in condizioni di sicurezza sufficienti prima di aver superato la striscia di arresto o la perpendicolare del segnale. Se il segnale è posto al centro o dall'altra parte dell'intersezione, la luce gialla significa che nessun veicolo deve immettersi nell'intersezione o sul passaggio pedonale posto nell'intersezione, a meno che esso non si trovi così prossimo, quando la luce si accende da non potersi più arrestare in condizioni di sicurezza sufficienti prima di immettersi nella intersezione o sul passaggio pedonale. Quando essa è accesa contemporaneamente alla

luce rossa, significa che il segnale è sul punto di cambiare, ma non modifica il divieto di procedere indicato dalla luce rossa.

b) Luci lampeggianti:

i) Una luce rossa lampeggiante, o due luci rosse, che lampeggiano alternativamente, di cui una appare quando l'altra si spegne, montate sullo stesso supporto alla stessa altezza ed orientate nella medesima direzione indicano che i veicoli non debbono superare la striscia di arresto oppure, se non c'è la striscia di arresto, la perpendicolare del segnale; dette luci possono essere impiegate soltanto nei passaggi a livello e negli accessi di ponti mobili o dei pontili d'imbarco dei ferryboats, oltre che per indicare il divieto di procedere a causa dei veicoli dei vigili del fuoco che sboccano sulla strada oppure dell'approssimarsi di un aeromobile la cui traiettoria incrocia a bassa quota la direzione della strada.

ii) Una luce gialla lampeggiante o due luci gialle che lampeggiano alternativamente indicano che i conducenti possono procedere ma con particolare prudenza.

2. I segnali del sistema tricolore si compongono di tre luci, rispettivamente rossa, gialla e verde, non lampeggianti; la luce verde deve essere accesa solo quando le luci rossa e gialla sono spente.

3. I segnali del sistema bicolore si compongono di una luce rossa e di una verde, non lampeggianti. La luce rossa e la luce verde non debbono accendersi simultaneamente. I segnali del sistema bicolore saranno utilizzati soltanto nelle installazioni provvisorie, fatta riserva del termine previsto al paragrafo 3 dell'articolo 3 della presente Convenzione, per la sostituzione delle installazioni esistenti.

4. Le luci dei sistemi tricolore e bicolore menzionati ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo possono essere poste sia verticalmente, sia orizzontalmente.

5. Quando le luci sono poste verticalmente, la luce rossa deve essere in alto; quando esse sono poste orizzontalmente, la luce rossa deve essere posta dalla parte opposta a quella corrispondente al senso di circolazione.
6. Per il sistema tricolore, la luce gialla deve essere posta al centro.
7. Nei segnali dei sistemi tricolore e bicolore menzionati ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, tutte le luci debbono essere circolari. Le luci lampeggianti rosse menzionate al paragrafo 1 del presente articolo devono essere egualmente circolari.
8. Una luce gialla lampeggiante può essere installata sola; una luce del genere può anche sostituire le luci del sistema tricolore nelle ore di traffico poco intenso.
9. Quando la luce verde di un sistema tricolore presenta una o più frecce, l'accensione di detta freccia o di dette frecce indica che i veicoli possono prendere soltanto la direzione o le direzioni così indicate. Le frecce che autorizzano a procedere dritto avranno la punta rivolta verso l'alto.
10. Quando un segnale del sistema tricolore comporta una o più luci verdi supplementari che presentano una o più frecce, l'accensione di detta o di dette frecce supplementari indica, qualunque sia in quel momento la fase in atto del sistema tricolore, che i veicoli sono autorizzati a proseguire la marcia nella direzione o nelle direzioni indicate dalla o dalle frecce; essa indica anche che, quando i veicoli si trovano su una corsia riservata alla circolazione nella direzione che è indicata dalla freccia o la direzione che detta circolazione deve prendere, i conducenti devono, con la riserva di lasciar passare i veicoli della corrente di circolazione nella quale si immettono e con la riserva di non mettere in pericolo i pedoni, procedere nella direzione indicata in quanto la loro immobilità bloccherebbe la circolazione dei veicoli che si trovano dietro di essi sulla stessa corsia.

Dette luci verdi supplementari debbono essere poste preferibilmente sullo stesso livello della luce verde normale.

11. Quando sopra le corsie, delimitate da strisce longitudinali, di una carreggiata a più di due corsie, sono poste delle luci verdi o rosse, la luce rossa indica il divieto di immettersi nella corsia sopra la quale è posta e la luce verde indica l'autorizzazione a percorrerla. La luce rossa così posta deve avere la forma di due barre incrociate e la luce verde la forma di una freccia la cui punta è orientata verso il basso.

12. La legislazione nazionale potrà prevedere l'installazione in alcuni passaggi a livello di una luce bianco-lunare lampeggiante a lenta cadenza che indichi l'autorizzazione a procedere.

13. Quando i segnali luminosi di circolazione sono destinati soltanto ai ciclisti, la restrizione sarà segnalata, se viene ritenuto necessario, per evitare confusione, dalla sagoma di un velocipede raffigurato nel segnale stesso oppure da un segnale di dimensioni ridotte completato da una targa rettangolare in cui figurerà un velocipede.

Articolo 24

Segnali destinati ai soli pedoni

1. Le sole luci che possono essere impiegate come segnali luminosi destinati ai soli pedoni sono le seguenti ed hanno il significato indicato di seguito:

a) Luci fisse

- i) la luce verde indica ai pedoni l'autorizzazione a passare;
- ii) la luce gialla indica ai pedoni il divieto di passare, ma permette a quelli che hanno già impegnato la carreggiata di terminare l'attraversamento;
- iii) la luce rossa indica ai pedoni il divieto di immettersi nella carreggiata.

b) luci lampeggianti: la luce verde lampeggiante indica che il lasso di tempo durante il quale i pedoni possono attraversare la carreggiata sta per terminare e che la luce rossa sta per accendersi.

2. I segnali luminosi destinati ai pedoni saranno di preferenza nel sistema bicolore che comporti due luci, rispettivamente rossa e verde; tuttavia, essi possono essere del sistema tricolore che comporti tre luci, rispettivamente rossa, gialla e verde. Non saranno mai accese contemporaneamente due luci.

3. Le luci saranno disposte verticalmente, la luce rossa sempre in alto e la luce verde sempre in basso. Di preferenza, la luce rossa avrà la forma di un pedone immobile, oppure di pedoni immobili, e la luce verde la forma di un pedone che cammina oppure di pedoni che camminano.

4. I segnali luminosi per pedoni devono essere concepiti e posti in modo tale da escludere ogni possibilità di essere interpretati dai conducenti come segnali luminosi destinati a regolare la circolazione dei veicoli.

CAPITOLO IV

SEGNALETICA ORIZZONTALE

Articolo 25

I segni sulla carreggiata (segnaletica orizzontale) sono impiegati, quando l'Autorità competente lo ritiene necessario, per regolare la circolazione, avvisare o guidare gli utenti della strada. Essi possono essere impiegati sia separatamente sia con altri mezzi di segnalazione che li rinforzano oppure ne precisano le indicazioni.

Articolo 26

1. Un segno longitudinale consistente in una striscia continua posta sulla superficie della carreggiata indica che è vietato a tutti i veicoli di oltrepassarla o di marciare a cavallo di essa, oltre che, quando il segno separa i due sensi di circolazione, di circolare dalla parte di detto segno che è per i conducenti, opposto al bordo della carreggiata corrispondente al senso di circolazione. Un segno longitudinale costituito da due strisce continue ha lo stesso significato.
2. a) Un segno longitudinale consistente in una striscia discontinua posta sulla superficie della carreggiata non ha il significato di divieto, ma è destinato:
 - i) sia a delimitare le corsie allo scopo di incanalare il traffico;
 - ii) sia a preavvisare l'approssimarsi di una striscia continua ed il divieto che essa comporta, oppure di un altro tratto che presenta un pericolo particolare.b) Il rapporto tra la lunghezza dell'intervallo tra i segmenti e la lunghezza del segmento sarà sostanzialmente minore nelle strisce discontinue, che sono utilizzate per gli scopi previsti al punto a,ii) del presente paragrafo, che in quelle che sono utilizzate per gli scopi previsti al punto a,i) del suddetto paragrafo.
3. Quando un segno longitudinale consiste in una striscia continua affiancata ad una striscia discontinua sulla superficie della carreggiata, i conducenti devono tener conto soltanto della striscia che è situata dal loro lato. Questa disposizione non impedisce ai conducenti che hanno effettuato un sorpasso consent di riprendere la loro posizione normale sulla carreggiata.
4. Ai sensi del presente articolo, non si considerano segni longitudinali le strisce longitudinali che delimitano, per renderli più visibili, i bordi della carreggiata o che, connesse a strisce trasversali, delimitano sulla superficie della carreggiata delle zone di parcheggio.

Articolo 27

1. Un segno trasversale consistente in una striscia continua o in due strisce continue, adiacenti apposte lungo la larghezza di una o più corsie indica la striscia di arresto imposta dal segnale B,2 "ARRESTO ALL'INCROCIO" previsto al paragrafo 3 dell'Articolo 10 della presente Convenzione. Un tale segno può essere anche impiegato per indicare la striscia di arresto eventualmente imposta da un segnale luminoso, da un segnale dato dall'Agente che dirige il traffico o prima di un passaggio a livello. Davanti ai segni che accompagnano il segnale B,2 può essere apposta sulla carreggiata la scritta "STOP".
2. A meno che non sia tecnicamente impossibile, il segno trasversale descritto al paragrafo 1 del presente articolo sarà apposto ogni volta che viene posto il segnale B,2.
3. Un segno trasversale consistente in una striscia discontinua, oppure in due strisce discontinue affiancate, apposte lungo la larghezza di una o più corsie, indica la striscia che i veicoli non devono normalmente oltrepassare quando debbono dare la precedenza in virtù del segnale B,1 "DARE LA PRECEDENZA" previsto al paragrafo 2 dell'articolo 10 della presente Convenzione. Prima di detto segno, può essere disegnato sulla carreggiata, per simboleggiare il segnale B,1, un triangolo con largo bordo, di cui un lato è parallelo al segno ed il cui vertice opposto è orientato verso i veicoli che si avvicinano.
4. Per segnalare i passaggi previsti per l'attraversamento della carreggiata da parte dei pedoni saranno apposte di preferenza delle strisce larghe, parallele all'asse della carreggiata.
5. Per segnalare i passaggi previsti per l'attraversamento della carreggiata da parte dei ciclisti, saranno apposte sia delle strisce trasversali, sia altri segni che non possano essere confusi con i segni apposti ai passaggi pedonali.

Articolo 28

1. Altri segni sulla carreggiata, quali frecce, strisce parallele ed oblique o iscrizioni, possono essere impiegati per ripetere le indicazioni dei segnali o per dare agli utenti della strada delle indicazioni che non possono essere loro fornite in modo appropriato con i segnali. Tali segni saranno specialmente utilizzati per indicare i limiti delle zone o fasce di parcheggio, le fermate degli autobus o dei filobus dove è vietata la sosta, come anche la preselezione prima delle intersezioni. Tuttavia, quando una freccia è apposta su una carreggiata divisa in corsie per mezzo di segni longitudinali, i conducenti devono seguire la direzione o una delle direzioni indicate sulla corsia dove si trovano.

2. Fatta riserva delle disposizioni del paragrafo 4 dell'Articolo 26 della presente Convenzione relative ai passaggi pedonali, la demarcazione di una parte della carreggiata o di una zona con un leggero rialzo sopra il livello della carreggiata fatta con delle strisce oblique parallele inquadrata da una striscia continua o da strisce discontinue indica, se la striscia è continua, che i veicoli non debbono entrare in detta zona, e, se le strisce sono discontinue, che i veicoli non devono entrare nella zona a meno che questa manovra non presenti palesemente alcun pericolo oppure che la stessa abbia lo scopo di raggiungere una strada trasversale situata dall'altro lato della carreggiata.

3. Una striscia a zig-zag posta sul lato della carreggiata indica che è vietata la sosta sul lato in questione per tutta la lunghezza di detta striscia.

Articolo 29.

1. I segni sulla carreggiata menzionati negli articoli da 26 a 28 della presente Convenzione possono essere dipinti sulla carreggiata o apposti in ogni altro modo, purché siano altrettanto efficaci.
2. Se i segni sulla carreggiata sono dipinti, essi saranno di colore giallo o bianco; tuttavia, il colore bleu può essere impiegato per i segni che indicano le aree in cui la sosta è permessa o limitata. Quando, sul territorio di una Parte contraente, vengono utilizzati i due colori giallo e bianco, vengono utilizzati i due colori giallo e bianco, i segni della stessa categoria devono essere dello stesso colore. Per l'applicazione del presente paragrafo, il termine "bianco" comprende le tonalità argento o grigio chiaro.
3. Nel tracciare delle iscrizioni, dei simboli e delle frecce che la segnaletica orizzontale comporta, sarà tenuto conto della necessità di allungare considerevolmente le dimensioni nella direzione della circolazione in rapporto alla piccola angolazione con la quale dette iscrizioni, detti simboli e dette frecce sono visti dai conducenti.
4. Si raccomanda che i segni orizzontali destinati ai veicoli in movimento siano riflettorizzati, se la densità del traffico lo esige e se l'illuminazione è cattiva o inesistente.

Articolo 30.

L'annesso 8 della presente Convenzione costituisce un insieme di raccomandazioni relative agli schemi ed ai disegni della segnaletica orizzontale.

CAPITOLO V

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 31

Segnalazione dei cantieri

1. I limiti dei cantieri sulla carreggiata saranno nettamente segnalati.
2. Quando l'importanza dei cantieri e del traffico lo giustifica, saranno disposte, per segnalare i limiti de cantieri sulla carreggiata, delle barriere, intervallate o continue, dipinte a strisce alternate bianche e rosse, gialle e rosse, nere e bianche o nere e gialle e, inoltre, di notte se le banchine non sono riflettorizzate, delle luci o dei dispositivi rifrangenti. I dispositivi rifrangenti e le luci fisse saranno di colore rosso o giallo cupo e le luci lampeggianti di colore giallo cupo. Tuttavia:
 - a) potranno essere di colore bianco le luci ed i dispositivi che sono visibili soltanto in un senso di marcia e che segnalano i limiti del cantiere opposto a detto senso di marcia;
 - b) potranno essere di colore bianco o giallo chiaro, le luci ed i dispositivi che segnalano i limiti di un cantiere che separa i due sensi di marcia.

Articolo 32

Segnalazioni luminose o rifrangenti

Ogni Parte contraente adotterà su tutto il proprio territorio lo stesso colore o lo stesso sistema di colori per le luci o per i dispositivi rifrangenti utilizzati per segnalare il bordo della carreggiata.

PASSAGGI A LIVELLO

Articolo 33

1. a) Se una segnalazione è installata in corrispondenza di un passaggio a livello per avvertire l'approssimarsi dei treni oppure della imminente chiusura di

barriere o semi-barriere, essa sarà costituita da una luce rossa lampeggiante o da luci rosse che lampeggiano alternativamente, come previsto al paragrafo 1, b) dell'articolo 23 della presente Convenzione. Tuttavia:

i) le luci rosse lampeggianti possono essere completate o sostituite da un segnale luminoso del sistema tricolore rosso-giallo-verde, descritto al paragrafo 2 dell'articolo 23 della presente Convenzione oppure da un segnale analogo nel quale manchi la luce verde, qualora altri segnali luminosi tricolori si trovino sulla strada poco prima del passaggio a livello oppure se il passaggio a livello è munito di barriere.

ii) Sulle strade di campagna dove la circolazione è molto ridotta e sui sentieri pedonali, può essere impiegato soltanto un segnale acustico.

b) In ogni caso, la segnalazione luminosa può essere completata da un segnale acustico.

2. I segnali luminosi saranno installati sul bordo della carreggiata corrispondente al senso di marcia; quando le circostanze lo esigano, per esempio date le condizioni di visibilità dei segnali o l'intensità del traffico, i segnali saranno ripetuti dall'altro lato della strada. Tuttavia, se le condizioni locali lo fanno ritenere opportuno, le luci potranno essere ripetute su una piattaforma al centro della carreggiata, oppure poste sopra la carreggiata.

3. In conformità con il paragrafo 4 dell'articolo 10 della presente Convenzione, il segnale B,2 "ARRESTO ALL'INCROCIO" può essere collocato ad un passaggio a livello senza barriere, né semibarriere né segnalazione luminosa che avverta l'approssimarsi dei treni; ai passaggi a livello muniti di detto segnale, i conducenti devono fermarsi in corrispondenza della striscia di arresto oppure, in mancanza di quest'ultima, in corrispondenza del segnale, e ripartire soltanto dopo essersi assicurati che nessun treno si stia avvicinando.

Articolo 34

1. Nei passaggi a livello muniti di barriere, oppure di semibarriere disposte a metà su ciascun lato della linea ferroviaria, la presenza di dette barriere o semibarriere poste in posizione trasversale rispetto alla strada indica che nessun utente della strada ha il diritto di oltrepassare la perpendicolare della barriera o semibarriera più vicina; il movimento delle barriere per porsi in posizione trasversale rispetto alla strada ed il movimento delle semibarriere hanno lo stesso significato.
2. La presenza della o delle luci rosse menzionate al punto a) del paragrafo 1 dell'articolo 33 della presente Convenzione, oppure l'entrata in funzione del segnale acustico menzionato al suddetto paragrafo 1, indica ugualmente che nessun utente della strada ha il diritto di oltrepassare la linea di arresto oppure, se non c'è striscia di arresto, la perpendicolare del segnale. La presenza della luce gialla del sistema tricolore menzionata al punto a, i) del paragrafo 1 dell'articolo 33 indica che nessun utente della strada ha il diritto di oltrepassare la striscia di arresto oppure, se non c'è la striscia di arresto, la perpendicolare del segnale, salvo per i veicoli che si trovino così vicini quando si accende la luce gialla che essi non potrebbero più arrestarsi in condizioni di sicurezza sufficienti prima della perpendicolare di detto segnale.

Articolo 35

1. Le barriere o le semi barriere dei passaggi a livello saranno dipinte distintamente con strisce alternate di colore rosso e bianco, rosso e giallo, nero e bianco o giallo e nero; Tuttavia, esse potranno essere colorate solo in bianco o in giallo a condizione di essere munite al centro di un grande disco rosso.
2. A tutti i passaggi a livello senza barriere o semibarriere sarà posto nelle immediate vicinanze della linea ferroviaria, il segnale B,7 descritto nell'allegato 3. Se esiste una segnalazione luminosa per avvertire l'approssimarsi dei treni oppure il segnale B,2 "ARRESTO ALL'INCROCIO", il segnale B,7 sarà posto sullo stesso supporto di detta segnalazione oppure il segnale B,2. L'installazione del segnale B,7 non è obbligatoria:

a) negli incroci di strade con linee ferroviarie dove la circolazione ferroviaria è molto lenta e la circolazione stradale è regolata da un ferroviere che faccia i

b) negli incroci di linee ferroviarie con strade di campagna dove la circolazione è scarsa oppure con sentieri pedonali.

3. Sotto tutti i segnali di pericolo che rechino uno dei simboli A,26 o A,27 descritti nell'Allegato 3 della presente Convenzione, può essere posto un pannello rettangolare con un lungo lato verticale avente tre barre rosse oblique su fondo bianco o giallo; allora saranno posti, approssimativamente a un terzo ed a due terzi della distanza tra il segnale e la linea ferroviaria, dei segnali supplementari costituiti da pannelli di identica forma aventi rispettivamente una o due barre rosse oblique su fondo bianco o giallo. Detti segnali possono essere ripetuti sul lato opposto della carreggiata. La sezione C dell'Allegato 3 della presente Convenzione precisa la descrizione dei pannelli menzionati nel presente paragrafo.

Articolo 36

Tenuto conto del particolare pericolo dei passaggi a livello, le Parti contraenti s'impegnano:

a) a fare installare prima di tutti i passaggi a livello uno dei segnali di pericolo che rechi uno dei simboli A,26 oppure A,27; tuttavia, nessun segnale può essere posto:

- i) nei casi speciali che possono presentarsi nei centri abitati;
- ii) sulle strade di campagna e sui sentieri dove la circolazione dei veicoli a motore è eccezionale;

b) a far installare a tutti i passaggi a livello delle barriere o semi-barriere oppure una segnalazione che indichi l'approssimarsi dei treni, salvo se gli utenti della strada possano vedere la linea ferroviaria da una parte e dall'altra di detto passaggio, in modo tale che, tenuto conto soprattutto della velocità massima dei treni, un conducente di veicoli stradali che si avvicini alla linea ferroviaria, da una parte o dall'altra, abbia il tempo di fer-

arsi prima di inoltrarsi sul passaggio a livello se il treno è visibile ed in modo tale anche che gli utenti della strada che si trovano già impegnati sul passaggio nel momento in cui treno appare abbiano il tempo di compiere la traversata; tuttavia, le Parti contraenti potranno derogare dalle disposizioni del presente alinea nei passaggi a livello dove la velocità dei treni è relativamente lenta oppure dove la circolazione stradale dei veicoli a motore è scarsa;

c) a far installare una delle segnalazioni, per segnalare l'approssimarsi dei treni, previste al paragrafo 1 dell'Articolo 33 della presente Convenzione, a tutti i passaggi a livello muniti di barriere o semibarriere la cui manovra è comandata da una cabina da cui esse non sono visibili;

d) a far installare una delle segnalazioni per segnalare l'approssimarsi dei treni previste al paragrafo 1 dell'Articolo 33 della presente Convenzione, a tutti i passaggi a livello muniti di barriere o di semibarriere la cui manovra è comandata automaticamente dall'approssimarsi dei treni;

e) per migliorare la visibilità delle barriere e delle semibarriere, a far installare dei materiali o dispositivi rifrangenti ed eventualmente ad illuminarli durante la notte; inoltre, sulle strade dove la circolazione stradale è più importante durante la notte, a far installare materiali o dispositivi rifrangenti ed, eventualmente, ad illuminare durante la notte i segnali di pericolo posti prima del passaggio a livello;

f) per quanto possibile, in prossimità dei passaggi a livello muniti di barriere o semibarriere, a far apporre al centro della carreggiata una striscia longitudinale che vieti ai veicoli che si avvicinano al passaggio a livello di invadere la metà della carreggiata opposta al senso di marcia, oppure di installare delle isole di traffico che separino i due sensi di marcia.

2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi previsti alla penultima frase del paragrafo 2 dell'articolo 35 della presente Convenzione.

CAPITOLC VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 37

1. La presente Convenzione sarà aperta presso la sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a New York sino al 31 dicembre 1969 alla firma di tutti gli Stati Membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o membri di una delle sue istituzioni specializzate o dell'Agenzia internazionale dell'Energia Atomica o Parti dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia, e di ogni altro Stato invitato dall'Assemblea Generale della Organizzazione delle Nazioni Unite a divenire Parte della Convenzione.
2. La presente Convenzione è soggetta a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
3. La presente Convenzione resterà aperta all'adesione di ogni Stato previsto al paragrafo 1 del presente articolo. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario generale.

Articolo 38

1. Ogni Stato potrà, al momento in cui firmerà o ratificherà la presente Convenzione oppure vi aderirà, oppure ad ogni momento successivo, dichiarare, con notifica diretta al Segretario generale, che la Convenzione diviene applicabile in tutti i territori oppure in uno qualsiasi tra loro di cui esso stesso assicura le relazioni internazionali. La Convenzione diverrà applicabile nel territorio o nei territori designati nella notifica trenta giorni dopo la data alla quale il Segretario generale avrà ricevuto detta notifica oppure alla data di entrata in vigore della Convenzione per lo Stato che invia la notifica, se tale data è posteriore alla precedente.

2. Ogni Stato che fa la notifica prevista al paragrafo 1 del presente articolo dovrà, a nome dei territori per i quali la fa, inviare una notifica contenente le dichiarazioni previste al paragrafo 2 dell'articolo 46 della presente Convenzione.

3. Ogni Stato che avrà fatto una dichiarazione in virtù del paragrafo 1 del presente articolo potrà ad ogni data ulteriore, per mezzo di notifica indirizzata al Segretario generale, dichiarare che la Convenzione cesserà di essere applicabile nel territorio designato nella notifica stessa e la Convenzione cesserà di essere applicabile nel detto territorio un anno dopo la data del ricevimento di detta notifica dal Segretario generale.

Articolo 39.

1. La presente Convenzione entrerà in vigore dodici mesi dopo la data del deposito del quindicesimo strumento di ratifica o di adesione.

2. Per ogni Stato che ratificherà la presente Convenzione oppure vi aderirà dopo il deposito del quindicesimo strumento di ratifica o di adesione, la Convenzione entrerà in vigore dodici mesi dopo la data del deposito per questo Stato, del proprio strumento di ratifica o di adesione.

Articolo 40

Alla sua entrata in vigore, la presente Convenzione abrogherà e sostituirà nelle relazioni tra le Parti contraenti la Convenzione sulla unificazione della segnaletica stradale aperta alla firma a Ginevra il 30 marzo 1931, oppure il Protocollo relativo alla segnalazione stradale aperto alla firma a Ginevra il 19 settembre 1949.

Articolo 41.

1. Dopo un periodo di un anno dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione, ogni Parte contraente potrà proporre uno o più emendamenti alla Convenzione.

Il testo di ogni proposta di emendamento, accompagnato da un esposto

dei motivi sarà inviato al Segretario generale che lo comunicherà a tutte le Parti contraenti. Le Parti contraenti avranno la possibilità di fargli sapere, nel termine di dodici mesi dopo la data di tale comunicazione: a) se accettano l'emendamento, o b) se lo respingono, o c) se desiderano che sia convocata una conferenza per esaminarlo. Il Segretario generale trasmetterà egualmente il testo dell'emendamento proposto a tutti gli altri Stati previsti al paragrafo 1 dell'articolo 37 della presente Convenzione.

2. a) Ogni proposta di emendamento che sarà stata comunicata conformemente alle disposizioni del paragrafo precedente sarà considerata accettata se, nel termine di dodici mesi sopraindicato, meno del terzo delle parti contraenti informano il Segretario generale, sia che esse respingono l'emendamento, sia che desiderano che sia convocata una conferenza per esaminarlo. Il Segretario generale notificherà a tutte le Parti contraenti ogni accettazione ed ogni richiesta di convocazione di una conferenza. Se il numero totale dei rifiuti o delle richieste ricevuti durante il termine specificato di dodici mesi è inferiore al terzo del numero totale delle Parti contraenti, il Segretario generale notificherà a tutte le Parti contraenti che l'emendamento entrerà in vigore sei mesi dopo lo scadere del termine di dodici mesi specificato nel paragrafo precedente per tutte le Parti contraenti, ad eccezione di quelle che, durante il termine specificato, hanno respinto l'emendamento o richiesto la convocazione di una conferenza per esaminarlo.

b) Ogni Parte contraente che, durante il detto termine di dodici mesi, avrà respinto una proposta di emendamento o richiesto la convocazione di una conferenza per esaminarlo, potrà, ad ogni momento dopo lo scadere di tale termine, notificare al Segretario generale che accetta l'emendamento ed il Segretario generale comunicherà tale notifica a tutte le Parti contraenti. L'emendamento entrerà in vigore per le Parti contraenti che avranno notificato la loro accettazione sei mesi dopo che il Segretario generale avrà ricevuto la loro notifica.

3. Se un emendamento proposto non è stato accettato conformemente al paragrafo 2 del presente articolo e se, nel termine di dodici mesi specificato al paragrafo 1 del presente articolo, meno della metà del numero totale delle Parti contraenti informano il Segretario generale che esse respingono l'emendamento proposto e se almeno un terzo del numero totale delle Parti contraenti, ma non meno di dieci, lo informano che esse accettano o che desiderano sia riunita una conferenza per esaminarlo, il Segretario generale convocherà una conferenza allo scopo di esaminare l'emendamento proposto od ogni altra proposta che gli sia stata sottoposta in virtù del paragrafo 4 del presente articolo.

4. Se una conferenza è convocata conformemente alle disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo, il Segretario generale vi inviterà tutti gli Stati previsti al paragrafo 1 dell'articolo 37 della presente Convenzione. Egli richiederà a tutti gli Stati invitati alla Conferenza di presentargli, al più tardi sei mesi prima della data di apertura, tutte le proposte che essi desiderano che siano esaminate dalla detta Conferenza oltre all'emendamento proposto, e comunicherà queste proposte, almeno tre mesi prima della data di apertura della Conferenza, a tutti gli Stati invitati alla Conferenza.

5. a) Ogni emendamento alla presente Convenzione sarà ritenuto accettato dalla maggioranza dei due terzi degli Stati rappresentati alla Conferenza purché tale maggioranza raggruppi almeno i due terzi (del numero) delle Parti contraenti rappresentate alla Conferenza. Il Segretario Generale notificherà a tutte le Parti contraenti l'adozione dell'emendamento e questo entrerà in vigore dodici mesi dopo di tale notifica per tutte le Parti contraenti, ad eccezione di quelle che, durante tale periodo, avranno notificato al Segretario generale che esse respingono l'emendamento.

b) Ogni Parte contraente che avrà respinto un emendamento durante il detto periodo di dodici mesi potrà, in ogni momento, notificare al Segretario generale che essa lo accetta, ed il Segretario generale comunicherà tale notifica a tutte le altre Parti contraenti. L'emendamento entrerà in vigore per la Parte contraente

che avrà notificato la sua accettazione sei mesi dopo la data in cui il Segretario generale avrà ricevuto la notifica o alla fine del detto periodo di dodici mesi se tale data è posteriore alla precedente.

6. Se la proposta di emendamento non è ritenuta accettabile conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, e se non concorrono le condizioni prescritte al paragrafo 3 del presente articolo per la convocazione di una conferenza, la proposta di emendamento sarà considerata respinta.

Articolo 42

Ogni Parte contraente potrà denunciare la presente Convenzione a mezzo di notifica scritta diretta al Segretario generale. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data in cui il Segretario generale avrà ricevuto la notifica.

Articolo 43

La presente Convenzione cesserà di essere in vigore se il numero delle Parti contraenti è inferiore a cinque durante un periodo qualunque di dodici mesi consecutivi.

Articolo 44

Ogni controversia tra due o più Parti contraenti relativa all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione, che le Parti non abbiano potuto regolare a mezzo di negoziazione o in altro modo, potrà essere portata, su richiesta di una qualunque delle Parti contraenti interessate, davanti alla Corte Internazionale di Giustizia per essere decisa da questa.

Articolo 45

Nessuna disposizione della presente Convenzione sarà interpretata come impedimento ad una Parte contraente di adottare le misure compatibili con le misure della Carta delle Nazioni Unite e limitate alle esigenze della situazione che essa ritiene necessarie per la propria sicurezza esterna o interna.

Articolo 46.

1. Ogni Stato potrà, al momento in cui firmerà la presente Convenzione, o depositerà il suo strumento di ratifica o di adesione, dichiarare che non si considera legato dall'articolo 44 della presente Convenzione. Le Parti contraenti non saranno legate dall'Articolo 44 nei confronti di una qualsiasi delle Parti contraenti che avrà fatto tale dichiarazione.
2. Al momento in cui depositerà il suo strumento di ratifica o di adesione, ogni Stato può dichiarare, con notifica diretta al Segretario generale, ai fini dell'applicazione della presente Convenzione,
 - i) quale dei modelli Aa e Bb ha scelto come segnale di pericolo (Articolo 9 paragrafo 1) e;
 - ii) quale dei modelli B,2a e B,2b ha scelto come segnale di arresto (Articolo 10, paragrafo 3).In ogni momento, ogni Stato potrà successivamente, con notifica diretta al Segretario generale, modificare la scelta sostituendo la sua dichiarazione con un'altra;
 - b) nel momento in cui deposita il proprio strumento di ratifica o di adesione, ogni Stato può dichiarare, con notifica diretta al Segretario generale, che assimilerà i ciclomotori ai motocicli ai fini dell'applicazione della presente Convenzione (Art.1,l).In ogni momento, ogni Stato potrà successivamente, con notifica diretta al Segretario generale, ritirare la sua dichiarazione.
3. Le dichiarazioni previste al paragrafo 2 del presente articolo avranno effetto sei mesi dopo la data in cui il Segretario generale ne avrà ricevuto notifica, o alla data in cui la Convenzione entrerà in vigore per lo Stato che fa la dichiarazione, se tale data è posteriore alla precedente;

4. Le riserve alla presente Convenzione ed ai suoi annessi, diverse dalla riserva prevista al paragrafo 1 del presente articolo, sono autorizzate a condizione che siano formulate per iscritto, e se sono state formulate prima del deposito dello strumento di ratifica o di adesione, che siano confermate in tale strumento. Il Segretario generale comunicherà le suddette riserve a tutti gli Stati previsti al paragrafo 1 dell'Articolo 37 della presente Convenzione.

5. Ogni Parte contraente che avrà formulato una riserva o fatto una dichiarazione in virtù dei paragrafi 1 e 4 del presente Articolo potrà in ogni momento, ritirarla con notifica diretta al Segretario generale.

6. Ogni riserva fatta conformemente al paragrafo 4 del presente articolo:

a) modifica, per la Parte contraente che ha formulato detta riserva, le disposizioni della Convenzione alle quali la riserva si riferisce nei limiti di quest'ultima;

b) modifica tali disposizioni negli stessi limiti per le altre Parti contraenti per quanto concerne i loro rapporti con la Parte contraente che ha notificato la riserva.

Articolo 47

Oltre le dichiarazioni, notifiche e comunicazioni previste agli Artt. 41 e 46 della presente Convenzione, il Segretario generale notificherà a tutti gli Stati previsti al paragrafo 1 dell'Articolo 37:

- a) le firme, ratifiche e adesioni ai sensi dell'articolo 37;
- b) le dichiarazioni di cui all'articolo 48;
- c) le date e l'entrata in vigore della presente Convenzione in virtù dell'articolo 39;
- d) la data dell'entrata in vigore degli emendamenti alla presente Convenzione conformemente ai paragrafi 2 e 5 dell'articolo 41;
- e) le denunce di cui all'articolo 42;
- f) la abrogazione della presente Convenzione di cui all'articolo 43.

Articolo 48.

L'originale della presente Convenzione, fatta in un solo esemplare, in lingua inglese, cinese, spagnola, francese e russa, i cinque testi facenti ugualmente fede, sarà depositata presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne trasmetterà copie certificate conformi a tutti gli Stati previsti al paragrafo 1 dell'articolo 37 della presente Convenzione.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti plenipotenziari debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione.

FATTA a Vienna, l'8 novembre dell'anno millenovecentosessantotto.

ALLEGATI

Allegato 1.

SEGNALI DI PERICOLO AD ECCEZIONE DI QUELLI POSTI IN PROSSIMITA' DELLE INTERSEZIONI O DEI PASSAGGI A LIVELLO.

Nota. Per i segnali di pericolo posti in prossimità delle intersezioni, vedere la sezione B dell'Allegato 2. Per i segnali di pericolo posti in prossimità dei passaggi a livello vedere le sezioni A e C dell'Allegato 3.

SEZIONE A. MODELLI DEI SEGNALI DI PERICOLO.

Il segnale "A" PERICOLO GENERICO è del modello Aa o del modello Ab, ambedue descritti qui di seguito e riprodotti all'Allegato 9. Il modello Aa consiste in un triangolo equilatero avente un lato orizzontale il cui vertice opposto è orientato verso l'alto; il fondo è bianco o giallo, il bordo è rosso. Il modello Ab consiste in un quadrato di cui una diagonale è verticale; il fondo è giallo, il bordo che si riduce ad un listello è nero. I simboli che sono posti su questi segnali sono, salvo indicazione diversa nella descrizione, neri o di colore bleu scuro.

Il lato dei segnali Aa di dimensioni normali è di circa 0,90 m (3 piedi); il lato dei segnali Aa di piccole dimensioni non deve essere inferiore a 0,60 m (2 piedi). Il lato dei segnali Ab di dimensioni normali è circa 0,60 m (2 piedi); il lato dei segnali Ab di piccole dimensioni non deve essere inferiore a 0,40 m (1 piede e 4 pollici).

Per la scelta dei modelli Aa e Ab, vedere il paragrafo 2 dell'articolo 5 ed il paragrafo 1 dell'articolo 9 della Convenzione.

SEZIONE B. SIMBOLI DEI SEGNALI DI PERICOLO E NORME PER L'IMPIEGO DI DETTI
SEGNALI

1. Curva pericolosa e curve pericolose

Per indicare l'approssimarsi di una curva pericolosa o di una serie di curve pericolose, sarà impiegato, a seconda dei casi uno dei seguenti segnali:

A,1a: curva a sinistra

A,1b: curva a destra

A,1c: doppia curva, o serie di più di due curve, la prima a sinistra

A,1d: doppia curva, o serie di più di due curve, la prima a destra.

2. Discesa pericolosa

Per indicare l'approssimarsi di una discesa con forte pendenza sarà impiegato col segnale del modello Aa, il simbolo A,2a, e con il segnale del modello Ab, il simbolo A,2b.

La parte sinistra del simbolo A,2a occupa l'angolo sinistro del pannello del segnale e la sua base abbraccia tutta la larghezza del pannello. Nei simboli A,2a e A,2b, la cifra indica la pendenza in percentuale: questa indicazione può essere sostituita con quella di un rapporto (1: 10). Tuttavia le Parti contraenti potranno scegliere, invece dei simboli A,2a oppure A,2b - tenendo conto, per quanto sarà possibile, le disposizioni del paragrafo 2 b) e dell'articolo 5 della Convenzione -, se hanno adottato il modello del segnale Aa il simbolo A,2c e, se hanno adottato il modello Ab, il simbolo A,2d.

3. Salita a forte pendenza

Per segnalare l'approssimarsi di una salita a forte pendenza, sarà impiegato con il modello del segnale Aa, il simbolo A,3a e con il modello Ab il simbolo A,3b.

La parte destra del simbolo A,3a occupa l'angolo destro del pannello del se-

gnale e la sua base si estende su tutta la larghezza di questo pannello. Nei simboli A,3a e A,3b, la cifra indica la pendenza in percentuale; questa indicazione può essere sostituita da quella di un rapporto (1:10). Tuttavia, le Parti contraenti che hanno scelto il simbolo A,2c come simbolo di discesa pericolosa potranno, invece del simbolo A,3a scegliere il simbolo A,3c e le Parti contraenti che hanno scelto il simbolo A,2d potranno, invece del simbolo A3b, scegliere il simbolo A,3d.

4. Strettoia

Per segnalare l'approssimarsi di un restringimento della carreggiata, sarà impiegato il simbolo A,4a oppure un simbolo indicante più chiaramente la configurazione dei luoghi come A,4b.

5. Ponte mobile

Per segnalare l'approssimarsi di un ponte mobile sarà impiegato il simbolo A,5.

Sotto il segnale di avvertimento incluso in detto simbolo A,5 potrà essere posto un pannello rettangolare del modello A,29a descritto all'Allegato 3 sezione C, sempre che siano posti approssimativamente ad un terzo ed a due terzi della distanza tra il segnale che comporta il simbolo A,5 ed il ponte mobile dei pannelli conformi ai modelli A,29b e A,29c descritti in detto Allegato.

6. Sbocco su di una banchina o su un argine

Per segnalare che la strada sbocca su una banchina o su un argine, sarà utilizzato il simbolo A,6.

7. Profilo irregolare

Per annunciare l'approssimarsi di cunette, di dossi, di ponti "a schiena d'asino" o di un tratto dove la carreggiata è in cattivo stato sarà utilizzato il simbolo A 7a.

Per segnalare un ponte "a schiena d'asino" o un dosso, il simbolo A,7a potrà essere sostituito con il simbolo A,7b.

Per segnalare una cunetta il simbolo A,7a può essere sostituito con il simbolo A,7c.

8. Carreggiata sdruciolevole.

Per segnalare l'approssimarsi di un tratto di strada dove la carreggiata potrebbe essere particolarmente sdruciolevole, sarà impiegato il simbolo A,8.

9. Proiezioni di ghiaia

Per segnalare l'approssimarsi di un tratto di strada dove della ghiaia potrebbe essere proiettata, sarà impiegato, con il segnale del modello Aa, il simbolo A,9a e con il segnale del modello Ab, il simbolo A,9b.

Nel caso in cui il senso di marcia è a sinistra, il simbolo dovrà essere intervertito.

10. Caduta di massi

Per segnalare l'approssimarsi di un tratto di strada dove esiste il pericolo di cadute di massi e la conseguente presenza di pietre sulla strada, sarà impiegato, con il segnale del modello Aa, il simbolo A,10a, e con il segnale del modello Ab, il simbolo A,10b.

In entrambi i casi, la parte destra del simbolo occupa l'angolo destro del pannello di segnalazione.

Il simbolo può essere intervertito.

11. Passaggio pedonale

Per segnalare un passaggio pedonale indicato sia da segni sulla carreggiata, sia dai segnali E,11a o E,11b, sarà utilizzato il simbolo A,11 di cui esistono due modelli: A,11a e A,11b.

Il simbolo può essere intervertito.

12. Bambini

Per segnalare l'approssimarsi di un luogo frequentato da bambini, come l'uscita di una scuola o di un campo da gioco, sarà impiegato il simbolo A,12.

Il simbolo può essere intervertito.

13. Sbocco di ciclisti.

Per segnalare l'approssimarsi di un luogo dal quale spesso sboccano dei ciclisti sulla strada o la attraversano, sarà impiegato il simbolo A,13.

Il simbolo può essere intervertito.

14. Passaggio di bestiame e di altri animali

Per segnalare l'approssimarsi di un tratto di strada dove esiste un pericolo particolare di attraversamento della strada da parte di animali, sarà impiegato il simbolo che rappresenti la sagoma di un animale della specie, domestico o vagante, che si può maggiormente incontrare, quale: il simbolo A,14a per animali domestici ed il simbolo A,14b per animali vaganti.

Il simbolo può essere intervertito.

15. Lavori in corso

Per segnalare l'approssimarsi di un tratto di strada nel quale sono in corso dei lavori, sarà impiegato il simbolo A,15.

16. Segnalazione luminosa

Se viene ritenuto indispensabile segnalare l'approssimarsi di un luogo dove la circolazione è regolata mediante segnalazione semaforica, in quanto gli utenti della strada non possono aspettarsi di incontrare tale luogo, sarà impiegato il simbolo A,16. Vi sono tre modelli del simbolo A,16, A,16a, A,16b, A,16c i quali corrispondono alla disposizione delle luci del gruppo semaforico tricolore descritto ai paragrafi da 4 a 6 dell'articolo 23 della Convenzione.

Questo simbolo è a tre colori, quelli delle luci del gruppo semaforico di cui segnala l'approssimarsi.

17. Aerodromo

Per segnalare l'approssimarsi di un luogo dove la strada può essere sorvolata a bassa quota da aeromobili in fase di decollo o di atterraggio su un aerodromo, sarà impiegato il simbolo A,17.

Il simbolo può essere intervertito.

18. Vento laterale

Per segnalare l'approssimarsi di un tratto di strada dove soffia spesso un forte vento laterale sarà impiegato il simbolo A,18.

Il simbolo può essere intervertito.

19. Doppio senso di circolazione

Per segnalare l'approssimarsi di un tratto di strada dove la circolazione si svolge, provvisoriamente o permanentemente, nei due sensi e sulla stessa carreggiata allorché nel tratto di strada precedente la circolazione si svolgeva a senso unico o su una strada con più carreggiate riservate per la circolazione a senso unico, sarà impiegato il simbolo A,19.

Il segnale che reca questo simbolo sarà ripetuto all'inizio del tratto di strada oltre che, tanto spesso quanto sarà necessario, lungo la strada. Quando il senso di circolazione si svolge a sinistra, le frecce saranno invertite.

20. Altri segnali

Per segnalare l'approssimarsi di un luogo in cui esiste un pericolo diverso da quelli enumerati nei paragrafi da 1 a 19 o negli allegati 2 e 3, potrà essere impiegato il simbolo A,20.

Le Parti contraenti possono, tuttavia, adottare dei simboli espressivi conformemente alle disposizioni di cui al paragrafo 1a, ii) dell'articolo 3 della Convenzione.

Il segnale A,20 può essere impiegato particolarmente per segnalare l'attraversamento di binari ferroviari in cui contemporaneamente la circolazione è molto lenta e la circolazione stradale è regolata da un ferroviere che faccia i segnali manuali necessari.